DISCIPLINA TEMPORANEA DEI CORSI PER L'ACCESSO AI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO E PROVVEDIMENTI URGENTI A FAVORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 19

Disposizioni transitorie

Sino a quando non verra' data attuazione alla legge 13 dicembre 1986, n. 903, la commissione di avanzamento di cui all'articolo 44 della legge 13 maggio 1961, n. 469, continua a svolgere le proprie funzioni nella sua attuale composizione.

Versione in vigore dal 5 agosto 1987, non più in vigore dal 20 aprile 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Estremi	Decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325
Capo	II — Provvedimenti urgenti a favore del corpo nazionale dei vigili del fuoco
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-temporanea-dei-corsi-per-l-accesso-ai-ruoli-della-polizia-325-1987/art-19-disposizioni-transitorie/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it